

GESTIONE DEI CASI POSITIVI E DEI CONTATTI

DL n°24 24 Marzo 22 - Circolare Ministero della Salute 60136 del 30/12/21 – Circolare Ministero dell’Istruzione 410 del 29-3-22

CONTATTI STRETTI

Non è più prevista la quarantena, SI APPLICA IL REGIME DI SORVEGLIANZA:

obbligo, per i soggetti di età > 6 anni, di indossare FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso.

Se compaiono sintomi e, se ancora sintomatici al 5° giorno dall’ultimo contatto, è previsto un test rapido o molecolare.

Gli operatori sanitari devono eseguire giornalmente un test antigenico o molecolare fino al 5° giorno dall’ultimo contatto

SOGGETTI POSITIVI

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> vaccinati nei 120 giorni precedenti vaccinati con dose booster | <u>ISOLAMENTO PER 7 GIORNI</u> (asintomatici da almeno 3) + test molecolare o antigenico negativo (effettuato al 7° giorno dalla data del tampone positivo) |
| <ul style="list-style-type: none"> non vaccinati non hanno completato il ciclo primario hanno completato il ciclo primario da più di 120 gg | <u>ISOLAMENTO PER 10 GIORNI</u> (asintomatici da almeno 3) + test molecolare o antigenico negativo (effettuato al 10° giorno dalla data del tampone positivo) |

GESTIONE DEI CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO

Nidi e Scuole Materne

- a) In presenza di casi di positività nella Sezione o gruppo, continua l’attività educativa didattica, ed è previsto:
- fino a 3 casi, l’utilizzo di mascherine chirurgiche o superiori solo per i bambini maggiori di 6 anni e per il personale;
 - con almeno 4 casi, l’utilizzo di FFP2 da parte dei bambini di età superiore ai 6 anni e del personale;
 - I dispositivi di protezione sono mantenuti fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
- b) obbligo di un test (antigenico rapido o molecolare o antigenico anche autosomministrato) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo dalla data dell’ultimo contatto.

Scuola Elementare, Medie e Superiori

- a) In presenza di casi di positività nella classe continua l’attività didattica in presenza, ed è previsto:
- fino a 3 casi, l’utilizzo di mascherine chirurgiche (o superiori) per gli alunni maggiori di 6 anni e per il personale che presta servizio in classe;
 - con almeno 4 casi, l’utilizzo di FFP2 per gli alunni maggiori ai 6 anni e per il personale che presta servizio in classe;
 - I dispositivi di protezione sono mantenuti fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
- b) obbligo di un test (antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

GESTIONE DEI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO

Gli alunni delle elementari, medie e superiori in isolamento, per 7 o 10 giorni in base al loro stato vaccinale, possono seguire l’attività scolastica in modalità didattica digitale integrata (DDI) su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da una certificazione medica attestante “le condizioni di salute dell’alunno e la compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”.

La riammissione in classe degli alunni in isolamento avviene senza alcuna certificazione medica, con la sola dimostrazione di un test antigenico o molecolare negativo effettuato anche in centri privati abilitati.

GESTIONE DEI SOGGETTI CON SINTOMI SOSPETTI COVID

Fino alla conclusione dell’anno scolastico è fatto divieto di accedere ai locali scolastici in presenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° (DL24, art9,c4, c)

L’alunno che presenta sintomi a scuola viene isolato e inviato a domicilio e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test. (DL 24, art9, comma 4c).

(Per analogia, lo stesso percorso avviene se l’alunno presenta i sintomi sospetti Covid a domicilio).

RIAMMISSIONE SCOLASTICA

Con il termine del periodo di emergenza la certificazione per la riammissione, per le scuole di ogni ordine e grado, è prevista solo per assenze superiori a 5 giorni, senza conteggiare i giorni festivi iniziali e finali (*Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale e Federazione Regionale degli Ordini dei Medici – 8 Gennaio 2015*).

Il DL 24 del 24/3/2022 prevede che il divieto di frequentare la scuola è previsto per la presenza di sintomatologia respiratoria e temperatura superiore a 37,5°, non altri sintomi

Si possono presentare varie situazioni:

1. **Dopo un'assenza di 5 giorni** il rientro dell'alunno al 6° giorno, senza contare i giorni festivi iniziali e finali, **non necessita di alcuna certificazione**. Può essere richiesta *la dimostrazione di un test negativo se i genitori dichiarano la presenza di* sintomi respiratori e febbre >37,5 durante l'assenza.
2. **Dopo un'assenza superiore a 5 giorni** l'alunno rientra al 7° giorno, senza contare i giorni festivi iniziali e finali, con un certificato medico.

Fac-simile di certificazione medica dopo assenza superiore a 5 gg per varie situazioni:

a) **PRESENZA DI SINTOMI COVID CORRELABILI**

Nel caso che l'alunno presenti sintomi respiratori e temperatura superiore a 37,5°C, va richiesto un tampone, anche antigenico rapido, che può effettuare direttamente anche il Pediatra.

Si attesta che può essere riammesso in comunità, in quanto, come verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 con tampone negativo.

b) **PRESENZA PATOLOGIA NON COVID (es sinovite dell'anca, trauma ...)**.

certifico che ... non presenta clinicamente e anamnesticamente condizioni che controindicano la frequenza in comunità.

c) **ASSENZA PER MOTIVI NON SANITARI**

Tale assenza di norma non necessita di certificazione, se preventivamente comunicata alla scuola; esempio assenza per vacanza o per motivi familiari.

La certificazione potrebbe essere richiesta in mancanza della comunicazione preventiva.

Si certifica che non presenta al momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive e contagiose e nel periodo di assenza non ha presentato e non sono stati riferiti sintomi sospetti Covid. Pertanto, il soggetto non presenta clinicamente e anamnesticamente condizioni che controindicano la frequenza in comunità.

CHIARIMENTI SUL TAMPONE AUTOSOMMINISTRATO

Il DL 24 del 24-3-22 prevede l'utilizzo del tampone autosomministrato esclusivamente in caso di comparsa di sintomi nei contatti scolastici.

- *Se risulta negativo può essere autocertificato direttamente alla scuola per il rientro*
- *Se risulta positivo, deve essere confermato da un tampone prescritto o effettuato dal pediatra*
- *Al momento attuale, non può essere utilizzato per richiedere al Pediatra la certificazione di riammissione scolastica*